



# COMUNE DI PREDAPPIO

Provincia di Forlì-Cesena

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Adottato con atto consiliare n. 93 del 12/07/1995 modificato o integrato con atto consiliare n. 98 del 30/08/1995 (Co.re.co. seduta del 25/09/1995 prot. 27989/33988);
- Pubblicato dal 14/07/1995 al 29/07/1995;
- Ripubblicato dal 02/10/1995 per quindici giorni consecutivi;
- Modificato con delibera consiliare n. 12 del 09/03/2002 (art. 13 bis);
- Modificato con delibera consiliare n. 68 del 13/09/2004 (art. 8);
- Modificato con delibera consiliare n. 90 del 22/12/2008 (art. 29);
- Modificato con delibera consiliare n. 73 del 30/11/2016 (art. 35bis).

## Indice generale

DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 - FINALITA' .....	4
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 3 - INTERPRETAZIONE.....	4
TITOLO I.....	5
SOGGETTI PREPOSTI ALL' ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	5
CAPO I - IL PRESIDENTE.....	5
ART. 4 - PRESIDENZA.....	5
ART. 5 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE.....	5
CAPO II - GRUPPI CONSILIARI.....	5
ART. 6 - DISCIPLINA DEI GRUPPI CONSILIARI.....	5
ART. 7 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.....	6
CAPO III - COMMISSIONI CONSILIARI.....	6
ART. 8 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE.....	6
ART. 9 - NUMERO DELLE COMMISSIONI E COMPETENZE PER MATERIA.....	6
ART. 10 - PRESIDENZA - CONVOCAZIONE.....	7
ART. 11 - SEGRETERIA - VERBALE .....	7
ART. 12 - VOTAZIONE.....	8
CAPO IV - COMMISSIONI SPECIALI.....	8
ART. 13 - COMMISSIONI SPECIALI.....	8
ART. 13 bis - COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' .....	8
ART. 14 - INDENNITA' DI PRESENZA.....	9
TITOLO II.....	9
I CONSIGLIERI COMUNALI.....	9
CAPO I - IL MANDATO ELETTIVO - DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE.....	9
ART. 15 - ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA.....	9
ART. 16 - DIMISSIONI.....	10
ART. 17 - DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA.....	10
ART. 18 - SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI.....	10
CAPO II - ESERCIZIO DEL MANDATO.....	10
ART. 19 - DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO.....	10
ART. 20 - DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO.....	11
ART. 21 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA.....	11
ART. 22 - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE.....	11
CAPO III - DIRITTI DEL CONSIGLIERE.....	11
ART. 23 - DIRITTO DI INIZIATIVA.....	11
ART. 24 - INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.....	11
ART. 25 - MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO.....	12
ART. 26 - RICHIESTE DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	12
ART. 27 - IL CONSIGLIERE INCARICATO.....	13
TITOLO III.....	13
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	13
CAPO I - CONVOCAZIONE.....	13
ART. 28 - COMPETENZA.....	13
ART. 29 - AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - MODALITA' - TERMINI.....	13
ART. 30 - ORDINE DEL GIORNO.....	14
ART. 31 - PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE.....	14
ART. 32 - DEPOSITO ATTI.....	15
CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE.....	15
ART. 33 - SEDE DELLE ADUNANZE.....	15
ART. 34 - ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE.....	15
ART. 35 - ADUNANZA DI SECONDA CONVOCAZIONE.....	16
ART. 35 bis - RIPRESE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE.....	16
CAPO III.....	17
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE.....	17
ART. 36 - SESSIONI ORDINARIE.....	17

ART. 37 - ADUNANZE SEGRETE.....	17
ART. 38 - SEDUTE STRAORDINARIE E SOLENNI.....	17
ART. 39 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI.....	18
ART. 40 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE.....	18
ART. 41 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO.....	18
ART. 42 - PARTECIPAZIONE DI ASSESSORI ESTERNI.....	19
ART. 43 - PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI.....	19
CAPO IV - ORDINE DEI LAVORI.....	19
ART. 44 - COMUNICAZIONI.....	19
ART. 45 - INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE.....	19
ART. 46 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI.....	20
ART. 47 - MODALITA' DI DISCUSSIONE.....	21
ART. 48 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE.....	21
ART. 49 - FATTO PERSONALE E MOZIONE D'ORDINE.....	21
CAPO V - VERBALI - DELIBERAZIONI.....	22
ART. 50 - VERBALI DELLE SEDUTE.....	22
ART. 51 - VERBALE – DEPOSITO – RETTIFICHE - APPROVAZIONE.....	22
ART. 52 - FORMA E CONTENUTO DELLE DELIBERAZIONI.....	22
ART. 53 - MODALITA' DI VOTAZIONE.....	23
ART. 54 - VOTAZIONE IN FORMA PALESE.....	23
ART. 55 - VOTAZIONE SEGRETA .....	23
ART. 56 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE.....	23
ART. 57 - COMPUTO DEI VOTI.....	24
ART. 58 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI.....	24
ART. 59 - SCRUTATORI.....	24
TITOLO IV.....	24
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	24
ART. 60 - ENTRATA IN VIGORE.....	24

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 - FINALITA'

1. Il funzionamento del Consiglio comunale, in applicazione all'art. 26 dello Statuto, è disciplinato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti.

### ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il regolamento disciplina l'attività del Consiglio e trova applicazione nei confronti dei Consiglieri Comunali e delle Commissioni Consiliari.
2. Il suo contenuto ha validità giuridica e operatività compatibilmente con le norme di legge e di Statuto disciplinanti la materia, le quali costituiscono, rispetto ad esso, fonte primaria.

### ART. 3 - INTERPRETAZIONE

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate, in forma scritta al Sindaco.
2. Il Sindaco, sentito il parere del Segretario Comunale, sottopone tali eccezioni, nel più breve tempo, al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali nel corso dell'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente.  
Egli può sospendere brevemente la seduta e può riunire i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.  
Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente può rinviare la questione alla prima seduta utile del Consiglio.
4. L'eventuale interpretazione delle norme ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

TITOLO I  
SOGGETTI PREPOSTI ALL' ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - IL PRESIDENTE

ART. 4 - PRESIDENZA

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco ed in Sua assenza o impedimento dal Vice Sindaco.

ART. 5 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo secondo la legge e lo Statuto.
2. Il Presidente provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare, moderando la discussione degli argomenti e concedendo la facoltà di parlare nell'osservanza del presente regolamento.  
Nell'ambito dei poteri di sovrintendenza e coordinamento previsti dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, spetta al presidente la potestà di programmare i lavori del Consiglio.
3. Spetta al Presidente il potere di ordine sia all'interno dell'aula consiliare che nella parte dell'aula riservata al pubblico.

CAPO II - GRUPPI CONSILIARI

ART. 6 - DISCIPLINA DEI GRUPPI CONSILIARI

1. In attuazione dell'art. 25 dello Statuto il Consiglio si articola in gruppi consiliari formati di regola da Consiglieri eletti nella medesima lista.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto, darne comunicazione in forma scritta alla Segreteria comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.  
La decisione di aderire ad un gruppo diverso da quello originario, che intervenga dopo la prima riunione del Consiglio, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Segreteria comunale con le stesse modalità.
3. Ogni gruppo consiliare provvede alla nomina del proprio capogruppo e ne dà comunicazione al Sindaco.
4. In caso di mancata designazione entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto, rivestirà la carica di capogruppo il Consigliere Comunale che nell'ambito del gruppo ha ottenuto, a seguito di elezioni, il maggior numero di suffragi e, in caso di parità, il più anziano di età.  
Tale designazione potrà essere modificata a seguito di elezione concordata da parte del capogruppo consiliare.
5. E' consentito il monogruppo in caso di un unico Consigliere eletto nella lista di appartenenza.
6. Ai gruppi consiliari è assicurata, per lo svolgimento delle loro funzioni, la disponibilità di un apposito locale ove sarà messa a disposizione di ciascun gruppo idonea attrezzatura per la conservazione di atti e materiali utili allo svolgimento del mandato.

ART. 7 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente nelle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. Il Sindaco può sottoporre al parere della conferenza dei capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

3. La conferenza dei capigruppo esercita le funzioni ad essa attribuite dal presente Regolamento ed altre eventuali attribuite di volta in volta con apposita deliberazione dal Consiglio Comunale.  
Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Sindaco, durante le comunicazioni al Consiglio all'inizio della seduta.
4. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco. Alla riunione partecipano, su richiesta del Sindaco: gli Assessori, il Segretario Comunale e i funzionari comunali.
5. I capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere nel proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

### CAPO III - COMMISSIONI CONSILIARI

#### ART. 8 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Comunale nomina con votazione palese le commissioni consiliari. Le commissioni consiliari sono costituite da un consigliere comunale per ogni gruppo consiliare presente in Consiglio comunale il quale, a sua volta, rappresenta in commissione tanti voti quanti sono i consiglieri appartenenti al suo gruppo.
2. Il gruppo di maggioranza, che in base all'attuale legge elettorale esprime i 2/3 dei consiglieri assegnati, ai fini di una maggiore partecipazione può scegliere di farsi rappresentare da due componenti, i quali, in commissione, esprimono ciascuno la metà dei voti del gruppo stesso.
3. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare, senza diritto di voto, ai lavori delle commissioni.
4. Le Commissioni possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o di Assessori, nonché, previa comunicazione alla Giunta Comunale, di dipendenti del Comune. Possono inoltre consultare rappresentanti di Enti e Associazioni e, previa autorizzazione della Giunta Comunale, acquisire l'apporto di esperti.
5. Per gli esperti di cui al precedente comma, operano le stesse cause di incompatibilità previste per i Consiglieri Comunali, fermo restando l'incompatibilità di cui all'art. 290 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148.

#### ART. 9 - NUMERO DELLE COMMISSIONI E COMPETENZE PER MATERIA

1. Il Consiglio Comunale istituisce e si avvale di commissioni denominate:
  - 1° Commissione consiliare permanente: bilancio, affari generali e istituzionali;
  - 2° Commissione consiliare permanente: programmazione investimenti, urbanistica ed ambiente;
  - 3° Commissione consiliare permanente: politiche sociali e culturali, attività economiche.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono articolazioni del Consiglio Comunale con funzioni consultive. Esse concorrono principalmente ai compiti propri del Consiglio comunale di regolamentazione, programmazione e controllo politico amministrativo, mediante la valutazione preliminare dei regolamenti, degli atti di programmazione e pianificazione, nonché all'espletamento di altri compiti a loro assegnati da regolamenti comunali.  
  
Le commissioni consiliari possono essere incaricate dal Consiglio Comunale di svolgere indagini conoscitive sul funzionamento dei servizi, sull'attuazione dei programmi, progetti ed interventi e sulla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
3. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio che siano loro rimessi dal Sindaco, dal Consiglio stesso, o richiesti dalla Commissione o attribuiti ad essa da Regolamenti comunali.  
Le Commissioni consiliari esercitano la propria funzione riferendo al Consiglio tramite i loro Presidenti su specifica richiesta del Sindaco.  
Se un argomento risulta di competenza di più Commissioni il Sindaco può affidarne l'esame alla Commissione che risulta prevalentemente interessata, oppure può deciderne l'esame congiunto.

Per l'esercizio delle loro funzioni alle Commissioni è assicurato l'accesso ai documenti ed agli atti che hanno concorso alla formazione dei provvedimenti adottati.

#### ART. 10 - PRESIDENZA - CONVOCAZIONE

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno con votazione palese.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che, convocata dal Sindaco, viene tenuta entro venti giorni dalla data di esecutività della deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione da lui designato ad esercitare le funzioni vicarie.  
Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente della Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del Consigliere vicario, entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.  
Il Sindaco rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio comunale, alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei conti.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.  
Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della Commissione.
6. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione su richiesta scritta di un numero di membri della stessa che rappresentino almeno un quinto dei Consiglieri comunali in carica.  
La richiesta dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.  
La riunione è tenuta entro venti giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente indicazione del giorno, ora, luogo, ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. In casi d'urgenza la commissione può essere convocata anche telefonicamente.

#### ART. 11 - SEGRETERIA - VERBALE

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale, appartenente al settore competente per materia, designato dal Segretario Comunale.
2. Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo.  
Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti della seduta dal quale devono constare, oltre all'esito della votazione, anche le eventuali posizioni sostanzialmente diverse espresse dai componenti.  
Gli originali dei verbali delle Commissioni consiliari dovranno essere raccolti in un unico fascicolo, conservati agli atti dell'archivio comunale per gli anni di rispettiva competenza, copia di essi verrà depositata a cura del Segretario della commissione, nell'ufficio dei gruppi consiliari.
3. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvo quanto stabilito al comma 4 e seguenti. Il pubblico assiste ai lavori delle commissioni senza diritto di intervento e con l'obbligo di non interferire in qualunque modo con l'ordinato svolgimento dei lavori stessi.  
A tale scopo il Presidente ha la facoltà di disporre l'immediato allontanamento. La convocazione viene resa pubblica mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo pretorio del Comune.
4. La Commissione si riunisce in seduta segreta quando esamina argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale per i quali sia prevista analogo modalità di trattazione.

5. Alla seduta segreta possono partecipare, vincolati al segreto d'ufficio, oltre ai componenti della Commissione, che siano componenti del Consiglio o della Giunta comunale, il Segretario comunale ed i funzionari comunali competenti.
6. La commissione, su proposta del Presidente o su richiesta di uno dei componenti, può deliberare in sede di discussione di un argomento il passaggio in seduta segreta nei seguenti casi:
  - a) quando siano introdotte valutazione sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone;
  - b) quando le valutazioni riguardino la riservatezza di persone fisiche o giuridiche concernenti interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano titolari, ancorché si tratti di notizie e dati forniti dagli stessi soggetti cui si riferiscono.

## ART. 12 - VOTAZIONE

1. I pareri delle Commissioni vengono espressi mediante votazione palese.
2. Ogni Consigliere esprime nelle Commissioni, tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo cui appartiene, presenti nel Consiglio.
3. Le sedute della Commissione sono valide quando è presente almeno la metà dei componenti la commissione e comunque quando sono presenti tanti commissari il cui voto, come previsto al comma 2, rappresenta la metà più uno dei componenti il Consiglio comunale.

## CAPO IV - COMMISSIONI SPECIALI

### ART. 13 - COMMISSIONI SPECIALI

1. Oltre alle Commissioni di cui innanzi, il Consiglio ha la facoltà di istituire commissioni speciali per oggetti specifici, attribuendo, di volta in volta, compiti e finalità e fissandone la composizione e la durata. Esaurito l'oggetto per il quale è stata istituita la commissione speciale, essa è sciolta di diritto.
2. Il Consiglio può, altresì, istituire speciali commissioni d'inchiesta ai sensi dell'art. 101 del T.U. n. 570/1960.

### ART. 13 bis - COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

1. Ai fini di affermare la piena dignità della donna ed attuare il principio di uguaglianza e parità sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto, è istituita la commissione per la realizzazione della parità fra uomo e donna.
2. Essa è organo consuntivo del Consiglio ed ha i seguenti compiti:
  - a) Predisporre progetti volti a facilitare l'accesso delle donne al lavoro e ad incrementare le opportunità di istruzione, di avanzamento professionale e di carriera delle donne;
  - b) Proporre iniziative atte a promuovere una condizione familiare di corresponsabilità della coppia nei confronti della procreazione responsabile e dell'educazione dei figli e tese a rendere compatibile tale esperienza di vita con l'impegno pubblico, sociale e professionale della donna. A questo fine la commissione collabora con il Sindaco nella sua funzione di coordinamento degli orari dei servizi pubblici, di apertura al pubblico degli uffici periferici delle pubbliche amministrazioni, per armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti;
  - c) Predisporre la relazione sulla condizione femminile, che la Giunta presenta annualmente al Consiglio Comunale;
  - d) Proporre indagini e ricerche sulla condizione della donna nell'ambito del territorio comunale, nonché incontri, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni;
  - e) Proporre iniziative per reperire e diffondere informazioni riguardanti la condizione femminile.



3. Della Commissione fanno parte di diritto tutti i Consiglieri comunali di sesso femminile.
4. La Commissione è integrata da n. 6 (sei) componenti esterni eletti dal Consiglio comunale fra persone di riconosciuta esperienza in campo scientifico, culturale, professionale, economico, politico sulla condizione femminile nei suoi vari aspetti.
5. La deliberazione consiliare di nomina della Commissione dovrà stabilire le modalità di funzionamento.
6. A tutti i componenti la commissione viene corrisposto un gettone di presenza nella misura prevista per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale. Tale gettone sarà corrisposto solo per le sedute formalmente convocate e per le attività previste nel presente articolo.

#### ART. 14 - INDENNITA' DI PRESENZA

1. Ai componenti delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate viene corrisposto, per l'effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza nella misura determinata per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e comunque ai sensi di legge.

## TITOLO II I CONSIGLIERI COMUNALI

### CAPO I - IL MANDATO ELETTIVO - DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE

#### ART. 15 - ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena convalidata dal consiglio la sua elezione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità, di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e successive modificazioni.

#### ART. 16 - DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio comunale.
2. Le dimissioni sono irrevocabili e diventano efficaci al momento in cui il Consiglio adotta, entro 20 giorni, la sua surroga. Qualora alla data di presentazione delle dimissioni il Consiglio sia stato già convocato, il Sindaco potrà iscrivere l'argomento all'ordine del giorno a termini dell'art. 26, comma 4 dello Statuto.

#### ART. 17 - DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA

1. Qualora nel corso del mandato si riveli l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il Consiglio

Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi dell'art. 9 bis del T.U. 18 maggio 1960, n. 570, con le modalità di cui all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

2. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei casi per i quali la legge prevede la rimozione convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi e adotta le deliberazioni conseguenti.
4. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga ad una intera sessione ordinaria, corrispondente all'anno solare, decade. Entro 30 giorni dalla data in cui è emersa la causa che darebbe luogo alla decadenza, il Sindaco notifica all'interessato la contestazione delle assenze intervenute. L'interessato entro dieci giorni dal ricevimento delle contestazioni, può contro dedurre con atto scritto.

#### ART. 18 - SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI

1. I Consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto in tutti i casi e con le modalità previste dalla legge.

#### CAPO II - ESERCIZIO DEL MANDATO

##### ART. 19 - DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO

1. I consiglieri comunali per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
3. L'indennità di presenza è dovuta ai consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti formalmente istituite e convocate e per le sedute delle commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista dalla legge per le adunanze del consiglio.
4. I consiglieri comunali che risiedono fuori dal capoluogo del Comune - definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento - hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e delle commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
5. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché delle indennità di missione, secondo quanto stabilito dalla legge. Pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge.
6. Il Comune garantisce la copertura assicurativa ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco per i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

##### ART. 20 - DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.
3. Il consigliere comunale non è vincolato, quindi nell'espletamento della sua funzione, ad alcuna direttiva di partito o di altra organizzazione o soggetto, l'espressione del suo voto deve essere frutto di autonoma e spontanea volontà.

## ART. 21 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. Nei casi di interesse proprio o di congiunti ed affini o del coniuge, i consiglieri comunali sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 290 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148 ed all'art. 279 del R.D. 03/03/1934, n. 383.

## ART. 22 - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio, oppure può essere fatta al Consiglio dal capogruppo al quale appartiene il consigliere assente.
3. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario comunale, perché ne sia presa nota a verbale.
5. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma precedente e per mera svista l'assenza non dovesse essere riportata a verbale, il verbalizzante è esentato da ogni responsabilità.

## CAPO III - DIRITTI DEL CONSIGLIERE

### ART. 23 - DIRITTO DI INIZIATIVA

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto nei modi previsti dall'art. 23 dello Statuto, e cioè presentare emendamenti.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Di norma gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Sindaco entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza.
3. Per le proposte di emendamento presentate prima dell'adunanza o nel corso della stessa, il Presidente ne dà lettura e, qualora sia necessario acquisire elementi di valutazione, non acquisibili nel corso della seduta, verranno rinviate ad adunanza successiva.

### ART. 24 - INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e interpellanze su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Sindaco, formulate per scritto e firmate dai proponenti.
3. Alla trattazione delle medesime il Consiglio comunale dedica la parte iniziale di ciascuna seduta consiliare per una durata massima di quaranta minuti, salvo diverse disposizioni del Presidente.
4. L'interrogazione consiste nella domanda scritta per sapere se un determinato fatto sia vero, se in merito a quest'ultimo sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta alcuna informazione, se la Giunta o il Sindaco abbiano preso o stiano per prendere risoluzioni su oggetti determinati.
5. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco od alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta.
6. Esse sono portate a conoscenza dei consiglieri unitamente alla documentazione relativa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

7. L'esame e la discussione delle interrogazioni od interpellanze avrà luogo secondo le modalità di cui al successivo art. 25.
8. Quando l'interrogazione ed interpellanza ha carattere urgente può essere presentata anche in corso di seduta. L'interrogazione od interpellanza riveste carattere d'urgenza quando il differimento della sua trattazione la renderebbe priva di utilità.  
Il Consigliere interrogante od interpellante rimette copia del testo al Presidente il quale, qualora ravveda la sussistenza di tale requisito, ne dà diretta lettura al Consiglio.  
Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari e comunque entro 30 giorni dalla data della loro presentazione.  
In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante o interpellante.
9. La trattazione delle interrogazioni od interpellanze urgenti rientra all'interno del tempo riservato dal comma 3 del presente articolo.

#### ART. 25 - MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

1. La mozione consiste in una proposta sottoposta alla decisione del Consiglio comunale nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo, alla promozione di iniziative e interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito delle attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
2. Le mozioni devono essere presentate in forma scritta al Sindaco. Se sottoscritte dal Consigliere proponente e da almeno 1/5 dei consiglieri, compreso il proponente, l'iscrizione e la discussione della mozione deve avvenire in un termine non superiore a venti giorni.
3. L'ordine del giorno consiste in una proposta sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale, diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza ed attualità che può concludersi con una risoluzione su di esso.
4. Per la presentazione, la sottoscrizione e l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale di ordini del giorno, valgono le stesse modalità previste per le mozioni.

#### ART. 26 - RICHIESTE DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio può essere convocato in conformità all'art. 26 dello Statuto comunale.
2. Quando il Consiglio viene convocato su richiesta di 1/5 dei Consiglieri in carica, il Sindaco inserirà all'ordine del giorno gli argomenti richiesti dai Consiglieri stessi.
3. Il termine di 20 giorni, previsto per la convocazione del Consiglio dall'art. 26 comma 3 dello Statuto, decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.
4. In tal caso l'avviso con il relativo elenco deve essere consegnato ai Consiglieri almeno tre giorni prima da quello stabilito per le adunanze.

#### ART. 27 - IL CONSIGLIERE INCARICATO

1. Il Consiglio ha facoltà di assegnare eventuali incarichi a Consiglieri per relazionare allo stesso su materie di sua competenza.

TITOLO III  
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - CONVOCAZIONE

ART. 28 - COMPETENZA

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge e dallo Statuto.
2. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco, la convocazione viene disposta dal Vice Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente Regolamento.
3. La convocazione del Consiglio comunale negli altri casi avviene secondo le modalità disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento.

ART. 29 - AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - MODALITA' - TERMINI

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente Regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario.
4. La convocazione dei Consiglieri va disposta con avvisi scritti da consegnarsi da parte del messo comunale, ove possibile, oppure via fax o posta elettronica. La consegna dell'avviso, in caso di necessità, può essere fatta nelle mani proprie del Consigliere presente in Comune da parte del personale dell'ufficio Segreteria; può essere fatta da parte del messo comunale nelle mani proprie del Consigliere ovunque reperito nel territorio del Comune di Predappio, ovvero nel domicilio indicato ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona legittimata a riceverlo. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno. L'avvenuta consegna dell'avviso deve essere comprovata da apposita ricevuta sottoscritta dal ricevente. In caso di convocazione via fax o posta elettronica, la dimostrazione dell'avvenuta consegna dell'avviso è costituita dal riscontro di trasmissione. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, tale termine è ridotto a tre giorni quando il Sindaco riunisce il Consiglio entro 20 giorni su richiesta di un quinto dei Consiglieri. Nei casi d'urgenza o di argomenti aggiuntivi ad altri già iscritti all'ordine del giorno, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima con una delle modalità sopra indicate ad esclusione della raccomandata con ricevuta di ritorno. In mancanza si procede con l'invio di telegramma. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione. I consiglieri sono tenuti ad optare per una delle forme di ricezione degli avvisi di convocazione del Consiglio sopra specificate. Allo stesso modo tutto il materiale da sottoporre all'esame del Consiglio può essere inviato tramite posta elettronica ai Consiglieri che accettano di avvalersi di tale modalità di trasmissione.
5. I Consiglieri che non risiedono nel comune possono designare entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
6. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

## ART. 30 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata compresa nell'ordine del giorno.
3. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui all'art. 31 della legge 08/06/1990 n. 142 e successive modificazioni.
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 37. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
6. L'ordine del giorno è inserito nell'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

## ART. 31 - PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE

1. L'avviso di convocazione è pubblicato all'albo del Comune nei cinque e nei tre giorni precedenti rispettivamente nei casi di sessione ordinaria o seduta straordinaria e fino alla conclusione della riunione, a cura del Segretario comunale.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della Segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:
  - al Comitato Regionale di Controllo
  - alla Prefettura
  - al Comando Carabinieri
  - al Presidente del collegio dei revisori dei conti
  - ai Responsabili dei settori comunali.
4. Il Sindaco, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti e volantini per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuito speciale rilevanza.

## ART. 32 - DEPOSITO ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno e gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione e sono messi a disposizione dei Consiglieri per la consultazione, presso la segreteria comunale.
2. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, devono essere comunicate ai capigruppo consiliari almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

## CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

### ART. 33 - SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico ed agli organi di informazione, assicurando agli stessi la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
3. Su proposta del Sindaco la conferenza dei capigruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall' inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità, o si renda necessario in previsione di una massiccia partecipazione di pubblico, garantire un adeguato spazio.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato.

### ART. 34 - ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

### ART. 35 - ADUNANZA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri del Consiglio, salvo che quelle deliberazioni per le quali la legge, Statuto o il presente regolamento richiedono una maggioranza diversa.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna deve avvenire almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
5. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
6. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti, debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.
7. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

#### ART. 35 bis - RIPRESE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE

1. Il presente articolo ha la finalità di disciplinare le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale, con qualsiasi modalità esse avvengano, per assicurare il rispetto del diritto all'informazione della cittadinanza e per la più ampia diffusione dei lavori del Consiglio, così da favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Possono riprendere le sedute del Consiglio privati, giornalisti, emittenti radio-televisive, previa richiesta da indirizzare al Sindaco entro le ore 12.00 del giorno precedente l'adunanza. A tale scopo viene predisposto un apposito modulo di domanda contenente l'attestazione di responsabilità del richiedente per l'utilizzo delle riprese con modalità contrarie alle Leggi. La domanda potrà essere inviata anche per via telematica. Il Sindaco si riserva di comunicare al richiedente il diniego alla richiesta presentata.
3. Prima dell'avvio della seduta il Sindaco informerà i Capigruppo della registrazione audio-video; all'inizio dei lavori informerà altresì tutti i Consiglieri e tutti i partecipanti alla seduta consiliare.
4. Le riprese potranno riguardare esclusivamente lo svolgimento della seduta consiliare. I Consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non potranno in alcun modo impedire che la propria voce e la propria immagine vengano registrate. Non può mai essere ripreso il pubblico che assiste alla seduta.
5. Al fine di impedire l'indebita divulgazione di dati sensibili, le riprese non possono essere effettuate se si ricorre all'adunanza segreta.
6. E' vietato a chi effettua le riprese intralciare o disturbare i lavori del Consiglio.
7. Il Sindaco, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare o all'immagine dell'Ente medesimo.
8. Le riprese dovranno essere effettuate dal settore riservato al pubblico. Il Presidente può autorizzare l'installazione di fari illuminanti.
9. Le emittenti e i soggetti che effettuano le riprese dei lavori del Consiglio Comunale possono trasmettere e pubblicare la registrazione anche dividendola in più segmenti, assicurando comunque l'integrità e la comprensibilità degli interventi di ogni singolo Consigliere.



CAPO III  
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 36 - SESSIONI ORDINARIE

1. Le sessioni ordinarie sono riservate alla trattazione degli argomenti di competenza del Consiglio comunale secondo l'ordine del giorno formulato ai sensi dell'art. 30.
2. Le adunanze sono pubbliche salvo quanto stabilito dal successivo art. 37.

ART. 37 - ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esame di fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente sospende la discussione.  
Dopo di che il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.  
Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario comunale, personale appositamente incaricato al funzionamento dell'impianto di registrazione, vincolato al segreto d'ufficio.

ART. 38 - SEDUTE STRAORDINARIE E SOLENNI

1. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria per la trattazione urgente di questioni di particolare rilievo politico o sociale che non sia stato possibile inserire all'ordine del giorno della seduta ordinaria.
2. Il Consiglio può riunirsi in seduta solenne allorché voglia dare particolare rilievo alla seduta stessa.
3. Alle adunanze di cui ai commi precedenti possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
4. In tale particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi degli invitati sopra indicati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.

ART. 39 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico – amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va, in ogni caso, contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, fermo restando l'osservanza dei limiti stabiliti dalle norme penali.
3. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama.

4. In caso di particolare gravità, cioè quando un Consigliere provochi tumulti o disordini nell'aula, o trascende a vie di fatto o ad oltraggi nei confronti di altri Consiglieri, dopo un secondo richiamo all'ordine nel corso della stessa seduta, il Presidente può disporre l'esclusione dall'aula del Consigliere per tutto il resto della seduta.

#### ART. 40 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati, da dove, rivolti al Presidente ed al Consiglio, effettuano i loro interventi.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente prima che sia dichiarata conclusa la discussione.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove esse avvengano, il Presidente li deve interdire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

#### ART. 41 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni nonché l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico, spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti di polizia municipale. A tal fine un Agente di Polizia Municipale può essere comandato di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa e tolta la seduta.
5. Le norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo sono esposte nella sala delle adunanze.

#### ART. 42 - PARTECIPAZIONE DI ASSESSORI ESTERNI

1. Gli Assessori non Consiglieri di cui al comma 4 dell'art. 33 della legge 08/06/1990 n. 142 e successive modificazioni, ed all'art. 31 comma 6 dello Statuto, partecipano alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento ma senza diritto di voto.
2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

## ART. 43 - PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI

1. Alle adunanze del Consiglio comunale possono partecipare, qualora invitati, amministratori di altri enti, società per azioni, aziende, istituzioni, rappresentanti dei consigli di frazione per la trattazione di argomenti inerenti l'ordine del giorno.
2. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
3. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
4. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti al Presidente dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula restando a disposizione se in tal senso richiesto.

## CAPO IV - ORDINE DEI LAVORI

### ART. 44 - COMUNICAZIONI

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
3. Sulle comunicazioni il Presidente può consentire l'intervento di un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a tre minuti.

### ART. 45 - INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

1. La trattazione delle interrogazioni o interpellanze avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
2. Le interrogazioni od interpellanze devono essere trattate entro 30 giorni successivi alla loro presentazione.  
Il Sindaco potrà rispondere entro tale termine anche tramite gli Assessori delegati.  
In caso di assenza ingiustificata dell'interrogante od interpellante la trattazione viene rinviata alla seduta successiva e s'intendono decadute nel caso di assenza dell'interrogante ed interpellante per due sedute consecutive, salvo i casi di cui al successivo comma 9.  
Qualora la risposta richieda un istruttoria particolarmente complessa o nel caso di esaurimento del tempo disponibile per la trattazione delle interrogazioni od interpellanze, è data facoltà al Sindaco di differire la trattazione motivandone le ragioni.
3. L'interrogazione o interpellanza è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore.  
La risposta del Presidente o dell'Assessore competente su ciascuna interrogazione o interpellanza potrà dar luogo soltanto a replica dell'interrogante o interpellante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per esporne ragioni.  
Il tempo concesso per tali dichiarazioni non potrà superare i cinque minuti.  
Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia.
4. L'interrogante od interpellante non soddisfatto ha facoltà di presentare una mozione al Consiglio per un'ulteriore discussione in conformità a quanto stabilito dall'art. 25.

5. Nel caso di interrogazione o interpellanza sottoscritta da più Consiglieri, la stessa viene illustrata dal primo firmatario o da uno dei firmatari scelto concordemente fra i sottoscrittori.
6. Nel caso di interrogazioni o interpellanze sottoscritte da Consiglieri di gruppi diversi, il diritto di replica spetta ad un Consigliere per ciascun gruppo che ha sottoscritto l'interrogazione od interpellanza.
7. Le interrogazioni od interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattati contemporaneamente e sono illustrate dai rispettivi presentatori.
8. Le interrogazioni od interpellanze riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
9. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni od interpellanze.
10. Gli interroganti od interpellanti possono chiedere che le risposte siano date anche per iscritto.

#### ART. 46 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni od interpellanze, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.  
L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga.  
Nel caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Eventuali proposte su questioni attuali ed urgenti che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio, e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune, possono essere sottoposte all'esame del Consiglio per la trattazione previo accordo unanime dei capigruppo consiliari o col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Sono presentate in sede di comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti dal comma 3 dell'art. 24.  
Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.
4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
5. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti sopravvenuti di particolare importanza o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

#### ART. 47 - MODALITA' DI DISCUSSIONE

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi.  
Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento, ciascun Consigliere può parlare per non più di dieci minuti. E' data allo stesso la facoltà di un intervento chiarificatore che non dovrà superare la durata di cinque minuti.
3. Il Presidente ed i membri della Giunta possono intervenire per non più di dieci minuti ciascuno.
4. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione.

5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contropliche, dichiara chiusa la discussione.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti.  
Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali, piani di commercio.

#### ART. 48 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non venga posto in votazione precisandone i motivi e proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto, prima della votazione, il rinvio dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
3. Sulle proposte pregiudiziali e sospensive è data la parola ad un oratore contrario alla proposta, indi si passa ai voti, salvo che il Consiglio, con decisione a maggioranza ritenga che altri debbano intervenire.

#### ART. 49 - FATTO PERSONALE E MOZIONE D'ORDINE

1. Costituiscono fatto personale le critiche alla propria condotta o a quella dei propri familiari, l'attribuzione di fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi e limitarsi alla trattazione delle questioni strettamente connesse al fatto in discussione. In caso contrario il Presidente, dopo diffida, gli toglie la parola.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine utilizzando un tempo non superiore a tre minuti: essa consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservati la legge e il presente regolamento.
5. Il Presidente concederà la parola ad un solo operatore che intenda opporsi alla mozione d'ordine; dopo di che si pronuncerà il Consiglio seduta stante.

### CAPO V - VERBALI - DELIBERAZIONI

#### ART. 50 - VERBALI DELLE SEDUTE

1. I processi verbali delle sedute sono stesi dal Segretario e devono indicare i nomi dei Consiglieri presenti, le proposte, i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Per le deliberazioni per le quali è prescritto, deve farsi constare a verbale che si è proceduto a votazione a scrutinio segreto.
2. Quando è prescritta la seduta segreta, nel verbale non deve essere fatta menzione del nome dei Consiglieri intervenuti.
3. Per la compilazione dei verbali, il Segretario è coadiuvato dal personale della segreteria comunale.
4. Delle discussioni è effettuata registrazione integrale su nastro magnetico.

5. Il verbale può essere desunto dalla registrazione magnetica effettuata in corso di seduta.
6. Ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta che nel verbale si faccia esplicita menzione del suo voto e dei motivi del medesimo. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri.
7. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

#### ART. 51 - VERBALE – DEPOSITO – RETTIFICHE - APPROVAZIONE

1. I verbali vengono depositati a disposizione dei Consiglieri prima dell'adunanza in cui saranno sottoposti ad approvazione.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati. Se nessuno si pronuncia, i verbali si intendono approvati all'unanimità.
3. Ad istanza di uno o più Consiglieri si provvede a dare lettura della parte del verbale contestata. Eventuali richieste di rettifica o integrazione ai verbali devono essere presentate per iscritto.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione nel merito dell'argomento.  
Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta.  
Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica.
6. I verbali e tutti gli allegati dei quali è fatta menzione in deliberazione sono depositati presso la segreteria comunale.

#### ART. 52 - FORMA E CONTENUTO DELLE DELIBERAZIONI

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria, nonché dal Segretario comunale sotto il profilo della legittimità.  
I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.  
Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria.  
Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
3. Quando il testo della deliberazione proposto, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.

#### ART. 53 - MODALITA' DI VOTAZIONE

1. Ogni deliberazione del Consiglio comunale si ritiene validamente approvata quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo per quelle materie ed in quei casi in cui sia prescritta una maggioranza qualificata.
2. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
3. Non si computano tra i votanti, per determinare la maggioranza assoluta di cui al comma 1, coloro che si astengono.

4. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
5. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati.  
Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

#### ART. 54 - VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata normalmente in forma palese.
2. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
3. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari. Invita infine i Consiglieri ed esprimere eventuali posizioni di astensione.
4. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.
5. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
6. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

#### ART. 55 - VOTAZIONE SEGRETA

1. Il Consiglio comunale procede all'espressione del voto mediante votazione segreta per quelle deliberazioni che implicino apprezzamenti o valutazioni circa qualità o capacità di determinate persone, con l'esclusione dei casi in cui la legge o lo Statuto prevedono espressamente la votazione palese.
2. La votazione a scrutinio segreto deve aver luogo per mezzo di schede.
3. La votazione per mezzo di schede avviene con appello nominale.  
Gli scrutatori effettuano successivamente lo spoglio delle schede.

#### ART. 56 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori.
3. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

#### ART. 57 - COMPUTO DEI VOTI

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.  
Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, da un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.  
La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima, non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione.  
Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula “il Consiglio ha approvato” oppure “il Consiglio non ha approvato”.
7. Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.  
Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

#### ART. 58 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei suoi componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

#### ART. 59 - SCRUTATORI

1. Gli scrutatori, nominati all'inizio della seduta consiliare in numero di tre, assistono il Presidente nelle votazioni e nello scrutinio.

### TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 60 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni.
3. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello Statuto, che disciplinano il funzionamento del Consiglio comunale.